



Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)



UFFICIO TOPONOMASTICA

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell'11 Maggio 2017

INDICE

TITOLO 1 Principi Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Legislazione in materia
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Principi Generali e tutela della Toponomastica

TITOLO 2 Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti

- Art. 5 Compiti dell'Amministrazione comunale
- Art. 6 Compiti del Sindaco
- Art. 7 Compiti dell'Ufficio Toponomastica
- Art. 8 Aggiornamento cartografia
- Art. 9 Revisione della toponomastica d'ufficio
- Art. 10 Collaborazione tra diversi settori
- Art. 11 Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni
- Art. 12 Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina
- Art. 13 Adempimenti dell'ufficio Toponomastica
- Art. 14 Adempimenti del Settore Tecnico
- Art. 15 Modalità per le comunicazioni esterne
- Art. 16 Visura dello stradario

TITOLO 3 Aree di Circolazione

- Art. 17 Area di circolazione

TITOLO 4 Stradario

- Art. 18 Stradario e indirizzario
- Art. 19 Aggiornamento stradario
- Art. 20 Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario
- Art. 21. Stradario normalizzato
- Art. 22 Geocodifica
- Art. 23 Informazioni contenute nello stradario informatizzato

TITOLO 5 Toponomastica

- Art. 24 Procedura per la denominazione delle aree
- Art. 25 Intitolazione a personaggi
- Art. 26 Divieto di denominazioni omonime o assonanti
- Art. 27 Indicazione denominazione precedenti
- Art. 28 Omissione della denominazione
- Art. 29 Omogeneità delle denominazioni
- Art. 30 Richiesta di nuova denominazione
- Art. 31 Spostamento delle targhe toponomastiche

TITOLO 6

Numerazione Civica

- Art. 32 Definizioni
- Art. 33 Tipologia di numerazione adottata
- Art. 34 Tipologia di accessi soggetti a numerazione
- Art. 35 Accessi su più vie
- Art. 36 Richiesta di attribuzione della numerazione civica
- Art. 37 Numerazione civica provvisoria
- Art. 38 Riserva di numeri per futuri accessi
- Art. 39 Posizionamento del numero civico
- Art. 40 Modalità di attribuzione della numerazione civica
- Art. 41 Rilievi e rettifica delle anomalie
- Art. 42 Conservazione dello storico della numerazione civica
- Art. 43 Numerazione interna ai fabbricati
- Art. 44 Caratteristiche della targhetta
- Art. 45 Posizionamento della targhetta
- Art. 46 Modalità di assegnazione

TITOLO 7

Costi, Sanzioni, Vigilanza

- Art. 47 Costi toponomastica
- Art. 48 Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico
- Art. 49 Costi targhetta numerazione civica
- Art. 50 Pubblicità dello stradario
- Art. 51 Sanzioni pecuniarie
- Art. 52 Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare
- Art. 53 Vigilanza
- Art. 54 Segnalazione delle violazioni
- Art. 55 Entrata in vigore

Allegato A Proposta di intitolazione di una nuova via, piazza o altro luogo pubblico

Allegato B Richiesta attribuzione numerazione civica esterna

Allegato C Comunicazione numerazione Civica dopo revisione d'ufficio - utenze singole

Allegato D Comunicazione numerazione Civica interna - condomini

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Articolo 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica, ed in particolare:

- Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente”, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente”, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l'articolo 39;
- Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento del Codice della Strada”, in particolare l'articolo 133;
- Dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume “ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992”
- Circolare ISTAT n. 5 del 4 Febbraio 2000 (prot. 874) recante “Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° Censimento Generale della Popolazione”;
- Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p) recante “Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni”; - Informativa ISTAT del 6 Maggio 2014, aggiornata al 27 Novembre 2014.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) Toponomastica: lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- b) Onomastica: è lo studio o l'insieme di nomi proprio di una lingua o di una determinata regione.
- c) Topografia: la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
- d) Area di circolazione: Ogni spazio del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità, di qualsiasi forma e misura (via, strada, viale, vicolo, piazza, piazzale, o simili).
- e) Unità ecografica semplice: abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.
- f) Fabbricato: edificio, il cui accesso o accessi esterni devono essere contraddistinti da un numero civico; può essere composto da varie unità ecografiche semplici.
- f) Toponimo: nome di un luogo.
- g) Toponimo stradale: nome attribuito ad un'area di circolazione.
- h) Numerazione civica esterna: è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi dalle aree di circolazione alle unità ecografiche semplici. L'accesso all'unità ecografica semplice può

esserediretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

i) Numerazione interna: contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografia semplice da cortili o scale interne.

Articolo 4 - Principi Generali e tutela della Toponomastica

Il Comune di Montalto Uffugo tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia locale, calabrese, nazionale o internazionale.

TITOLO 2

Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti

Articolo 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale

L'esame delle proposte in materia di Toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o suo delegato. La commissione comunale di Toponomastica esprime un parere non vincolante, proponendo le nuove denominazioni delle aree di circolazione, avanzando proposte e/o esaminando le richieste che, di volta in volta, vengono inoltrate da cittadini, enti, associazioni, istituzioni o amministrazioni. Fermo restando che da circolare ministero dell'interno n. 10/1991 "nuovo ordinamento delle autonomie locali" l'adozione del provvedimento e la relativa delibera rientra nelle competenze della Giunta Municipale e non del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Compiti del Sindaco

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Articolo 7 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

All'Ufficio Toponomastica, spettano gli adempimenti topografici ed ecografici. L'ufficio Toponomastica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

Sarà cura dell'Ufficio Toponomastica provvedere all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle strade urbane (ANNSCU).

Articolo 8 - Aggiornamento cartografia

L'ufficio Toponomastica ha l'obbligo di aggiornamento della cartografia con gli elementi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio

Il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica. Nell'ambito della revisione, l'ufficio comunale, dopo aver effettuato gli appositi sopralluoghi dell'area deciderà se variare tutta la numerazione riferita alla via in oggetto oppure aggiungere delle lettere ai nuovi numeri civici in modo da assegnare nuova numerazione senza alterare quella esistente.

Articolo 10 - Collaborazione tra diversi settori

L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'ufficio Demografico, l'ufficio Tributi, l'ufficio Attività Edilizie, la Polizia Municipale e lo Sportello Unico Edilizia (SUE).

Articolo 11 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

Gli uffici comunali interessati devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa). La modalità di comunicazione con l'ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 12 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le

eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione. Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

- a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
- b) possibilmente attraverso l'utilizzo di comunicazione telematica.

Articolo 13 - Adempimenti dell'ufficio Toponomastica

L'ufficio Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

L'ufficio Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 11 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;

L'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base

della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello Unico Edilizia (SUE);

Il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità è incaricato della predisposizione di:

- gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
- gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Art. 14 Adempimenti del Settore Tecnico

Il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e/o lo Sportello Unico Edilizia (SUE)

trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di permesso di costruire, all'agibilità/abitabilità o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- progetti di nuove strade;
- copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 15 Modalità per le comunicazioni esterne

L'Amministrazione Comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune oppure tramite altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio comunale.

Art. 16 Visura dello stradario

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

TITOLO 3

Aree di circolazione

Art. 17 Area di circolazione

Costituisce area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità; che deve essere distinta da una propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione

viaria e il controllo del territorio comunale. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

TITOLO 4 Stradario

Art. 18 Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Art. 19 Aggiornamento stradario

L'Ufficio Territorio e/o Attività Produttive segnalano all'Ufficio Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica. L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte dell'Ufficio Territorio e/o Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Art. 20 Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal "Toponimo" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TIGLI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA). Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica. Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI.
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto

VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;

- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GAETANO MAURO) o "PAPA" o "PADRE";
- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;
- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO;

Art. 21. Stradario normalizzato

Lo stradario del Comune di Montalto Uffugo deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Art. 22 Geocodifica

La numerazione civica dovrà essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, frazione.

Art. 23 Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: (CORSO, LARGO, PARCO, PIAZZA, PIAZZALE, STRADA, VIA, VIALE, VICOLO, VICO);
2. Denominazione;
3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT;
5. Indicazione di inizio e fine via;
6. Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa;
7. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

TITOLO 5

Toponomastica

Art. 24 Procedura per la denominazione delle aree

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

- A. L'ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
 1. Tipologia di area (DUG).
 2. Denominazione.
 3. Origine del toponimo.
 4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
 5. Lunghezza.
 6. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
 7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
 8. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).
- B. La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto
- C. L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.
- D. Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.
- E. Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.
- F. Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.
- G. Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Art. 25 Intitolazione a personaggi

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Art. 26 Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. VIA DALLA CHIESA e VIA DELLA CHIESA).

Art. 27 Indicazione denominazione precedenti

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art. 28 Omissione della denominazione

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 29 Omogeneità delle denominazioni

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite (per es., rione con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee, ecc.).

Art. 30 Richiesta di nuova denominazione

La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con il Comune), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali. Le richieste devono essere indirizzate all'Ufficio Toponomastica per il successivo inoltro alla Giunta Comunale utilizzando il modulo **allegato "A"**, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento. È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze. Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento. Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Art. 31 Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta al Settore Tecnico – Ufficio Manutenzione e Polizia Municipale che predispone, con il supporto dell'Ufficio Toponomastica, le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

TITOLO 6 Numerazione Civica

Art. 32 Definizioni

A) Per fabbricato si intende l'edificio, comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici.

Può essere composto di varie unità ecografiche:

- abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;

- ufficio.

B) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre, per esempio, su cortili o corti.

Art. 33 Tipologia di numerazione adottata

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Art. 34 Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione. L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, fienili, legnaie, stalle e simili se hanno accesso alla pubblica via).

Il civico è apposto sull'area di libero accesso del fabbricato o al limite dello spazio privato delimitato (cancello, varco); Se viene manifestata la volontà da parte dei proprietari di un accesso aperto al pubblico, tramite un impedimento fisico, testuale oppure con diversa pavimentazione del tratto stradale privato, il civico andrà posto al margine dell'impedimento, considerando lo stesso come un varco.

Art. 35 Accessi su più vie

Nel caso di edifici dotati di più ingressi, l'ufficio Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Art. 36 Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico va richiesto, utilizzando **l'allegato C**, a cura del proprietario all'atto della domanda di permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUE/SUAP o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. Chiunque non posseda il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve presentarne richiesta, utilizzando **l'allegato C**, all'ufficio Toponomastica, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni di cui va richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia della pianta che riporti il numero delle singole unità ecografiche.

Art. 37 Numerazione civica provvisoria

I numeri civici assegnati in concessione edilizia o in segnalazione certificata di inizio attività vengono assegnati sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia. Pertanto tali numeri sono provvisori, attribuiti meramente ai fini delle attività del cantiere. La numerazione civica provvisoria ha lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio e agevolare alcune operazioni o provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione comunale. Tale numerazione è da ritenersi non definitiva in quanto non comporta l'applicazione delle targhette relative alla numerazione civica

definitiva, non esistendo ancora il manufatto edilizio finito. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori previa apposita richiesta.

Art. 38 Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Art. 39 Posizionamento del numero civico

La numerazione Civica Esterna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso il numero civico deve essere posizionata in modo da individuare adeguatamente l'ingresso cui si riferisce.

Art. 40 Modalità di attribuzione della numerazione civica

Sia per l'attribuzione della numerazione civica all'interno dei centri abitati che all'esterno devono essere rispettate le seguenti norme:

- 1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- 2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- 3) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.
- 4) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
- 5) nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- 6) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- 7) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Art. 41 Rilievi e rettifica delle anomalie

Durante i sopralluoghi l'ufficio Toponomastica deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

- 1) Rilevare gli accessi non numerati.
- 2) Risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ...).
- 3) Si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera) per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1A).

Art. 42 Conservazione dello storico della numerazione civica

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

Art. 43 Numerazione interna ai fabbricati

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. Non sono da considerare ai fini della numerazione civica interna alcune tipologie di edifici: scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.

L'assegnazione della numerazione interna deve essere effettuata esclusivamente secondo lo schema grafico "**Allegato D**" del presente regolamento a cura del proprietario dell'immobile.

Art. 44 Caratteristiche della targhetta

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente, e dalle seguenti :

- forma potrà essere rettangolare;
- dimensioni minime di cm. 6,00 x 7,00;
- colore di sfondo dovrà essere chiaro ed il numero, di colore scuro (nero o blu), posto al centro mentre nella parte superiore dovrà recare la dicitura "INTERNO".

Art. 45 Posizionamento della targhetta

La targhetta, avente le caratteristiche indicate nel precedente articolo 44 (Caratteristiche della targhetta), deve essere acquistata e posta a cura del proprietario dell'immobile in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello. Il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuta posa in opera della targa indicante dei numeri civici interni, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità e/o allegando immagine fotografica dell'immobile.

Art. 46 Modalità di assegnazione

La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in

questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

TITOLO 7 Costi, Sanzioni, Vigilanza

Art. 47 Costi toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 48 Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

Art. 49 Costi targhetta numerazione civica interna

Il costo della targhetta riportante la numerazione civica interna è a carico dei proprietari degli immobili in oggetto.

Art. 50 Pubblicità dello stradario

Gli Uffici comunali, gli Enti esterni o le Aziende di servizi che operino sul territorio o svolgano attività di pubblica utilità – quali gestori di energia elettrica, dell'acqua e varie utenze domestiche, consorzi industriali, Aziende sanitarie, Protezione civile, Forze dell'Ordine possono, previa formale richiesta, ottenere gratuitamente una copia aggiornata dello stradario digitale nelle forme prodotte dal servizio Statistica e Toponomastica. La fornitura dei supporti necessari alla trasmissione dei dati restano a carico del richiedente (cd, pen drive, dvd, ecc.) e costituiscono parte integrante della richiesta trasmessa all'ufficio competente.

Art. 51 Sanzioni pecuniarie

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 25,00= a Euro 500,00= nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale ripristino delle opere:

- I. Attribuzione abusiva di numero civico Euro 100,00=
- II. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico Euro 30,00=
- III. Mancata esposizione di numero civico Euro 60,00=
- IV. Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare Euro 30,00=
- V. Targhetta di numero civico non leggibile Euro 30,00=
- VI. Rimozione indebita di numero civico Euro 350,00=
- VII. Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA Euro 500,00=
- VIII. Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA Euro 500,00=

Art. 52 Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare

È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Art. 53 Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE), l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 54 Segnalazione delle violazioni

L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalare alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

Art. 55 Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.